

Medesima considerazione deve essere stata formulata dall'amministrazione interessata dall'istanza di accesso del Maresciallo....., che ha trasmesso allo stesso la copia della documentazione richiesta, con un'indicazione analitica e precisa dei singoli documenti, così come risulta dall'esame dell'allegata nota dell'8 agosto 2006.

Tuttavia, dalla risposta fornita dall'amministrazione non risulta chiara l'esistenza o meno del documento richiesto dall'istante, contenente la fissazione dei parametri da attribuire agli "elementi fondamentali e complementari" per la valutazione del personale esaminato.

L'amministrazione resistente, ha, infatti, dichiarato che la suddetta Commissione di Valutazione agisce - nell'elaborazione dei giudizi di avanzamento - ai sensi dell'art. 33, comma 1, della legge 10 maggio 1983, n. 212, e secondo i criteri indicati dall'articolo 35 della stessa legge.

A conferma della trasparenza del proprio operato, essa - oltre al chiaro riferimento alla normativa di riferimento - ha descritto l'iter procedimentale attraverso il quale si giunge a giudicare l'idoneità del valutando, specificando che lo stesso è visibile nel tabulato allegato alla graduatoria di merito relativa alla aliquota di avanzamento, nel quale viene riportato, dettagliatamente, il punteggio che ogni membro della Commissione attribuisce a ciascuno dei valutandi, sulla base dei complessi di elementi previsti alle lettere a), b), e c) del sopra citato art. 35.

Ciò nonostante, il ricorrente ha comunque diritto di accedere al suddetto specifico documento richiesto, anche se ha potuto già esercitare l'accesso al citato tabulato, come risulta dalla dichiarazione di presa visione del 21 settembre 2006, firmata da lui stesso e prodotta quale allegato "L" al ricorso di cui si discute.

Pertanto, si ritiene che l'istanza di accesso del Maresciallosia stata soddisfatta parzialmente dall'amministrazione resistente, con l'esercitata presa visione del suddetto tabulato ed il richiamo espresso alla normativa di riferimento per l'attribuzione del punteggio di merito ed alla normativa inerente alle indicazioni dei criteri di valutazione, adottati dalla Commissione esaminatrice.

Si ritiene, dunque, che - se il suddetto documento richiesto risulti esistente - il ricorso da questi proposto sia fondato e da accogliere riguardo alla richiesta della copia del documento, con cui sono stati prefissati i "criteri generali" nonché i "parametri" da attribuire agli "elementi

fondamentali” (documentazione caratteristica) ed “elementi complementari” (documentazione matricolare) che la Commissione Permanente di Avanzamento e Valutazione avrebbe dovuto stabilire prima di procedere alla valutazione e alla stesura dei relativi atti.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

Roma, 20 novembre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 20 NOVEMBRE 2006

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Torino I
e nei confronti della società.....**Fatto**

Il Sig....., amministratore delegato e rappresentante pro tempore della società& C. S.a.S., con istanza di accesso ai documenti amministrativi in data 14 marzo 2006 ha chiesto all'Agenzia delle entrate – Torino I di poter prendere visione ed estrarre copia dell'atto di accertamento emesso nei confronti della società.....

Il richiedente motiva l'istanza sulla base del fatto che la società da ultimo menzionata, è stata cessionaria di merce venduta dalla società& C. S.a.S., e che l'amministrazione finanziaria avrebbe operato un'illegittima duplicazione della pretesa impositiva in materia di IVA, avendo già proceduto al recupero dell'IVA nei confronti della società....., mediante l'emissione di apposito avviso di accertamento.

Contro tale provvedimento il ricorrente espone di aver già fatto ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Cuneo e che, per tale ragione, ha bisogno di prendere visione ed estrarre copia del documento richiesto.

Con provvedimento reso in data 12 aprile 2006, l'Agenzia dell'entrate – Torino I, negava all'istante l'accesso alla documentazione richiesta, "ritenendo la conoscenza di quest'ultima irrilevante ai fini degli interessi giuridici dell'istante e, quindi, non sussistente in capo allo stesso il presupposto dell'interesse di cui all'art. 22, comma 1, lettera a) e b), l. n. 241/1990".

Avverso tale diniego la società& C. S.a.S ha presentato ricorso ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, chiedendo alla Commissione di ordinare all'Agenzia delle Entrate – Torino I, l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

In via preliminare, si rileva che l'odierno ricorrente, in data 14 marzo 2006, si è già rivolto contro il diniego dell'amministrazione resistente alla scrivente Commissione, che, in merito, ha espresso parere favorevole all'accoglimento della sua domanda di accesso, indicando la facoltà per l'interessato "di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento".

Tuttavia, il ricorso in oggetto, pervenuto alla Commissione il 30 ottobre 2006, si riferisce nuovamente al diniego rilasciato dall'amministrazione il 12 aprile 2006 e non ad altro eventuale diniego ad una nuova istanza di accesso, formulata dal Sig.sul fondamento positivo del suddetto parere.

Pertanto – fermo restando quanto già espresso dalla Commissione sulla questione espressa in fatto - il ricorso deve considerarsi irricevibile, perché proposto tardivamente, ai sensi dell'art. 12, comma 7, del D.P.R. n. 184/2006.

Infine, si evidenzia che, in ogni caso, la decisione di irricevibilità del ricorso "non preclude la facoltà di riproporre la richiesta di accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento", secondo quanto disposto dall'art. 12, comma 8, del D.P.R. n. 184/2006.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile.

Roma, 20 novembre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 20 NOVEMBRE 2006

Ricorrente: Sig.....**Contro****Amministrazione resistente:** Comune di**Fatto**

Il sig....., consigliere del Comune di ha presentato, unitamente ad altri consiglieri, in data 20 aprile 2006, un'istanza di accesso ai responsabili dei settori XII e VI ed al Segretario generale del Comune di....., avente ad oggetto alcuni documenti relativi ai lavori eseguiti a seguito dell'alluvione verificatasi nel corso dell'autunno 2005. In particolare, i consiglieri comunali chiedono di conoscere i nominativi delle imprese che hanno effettuato i lavori e l'importo dei medesimi, al fine di poter partecipare alla seduta del Consiglio comunale del 14 marzo 2006, nel corso della quale l'assemblea avrebbe proceduto all'esame ed alla liquidazione dei lavori, in modo informato e consapevole.

In effetti, dopo l'alluvione, il Sindaco del Comune diha emesso, in data 29 novembre, un'ordinanza con la quale ha ordinato alla società comunale pubblicas.p.a., in via eccezionale ed urgente, di coadiuvare la Protezione civile comunale, con ogni mezzo, per far fronte all'emergenza verificatasi. Il Sindaco ha, inoltre, autorizzato la predetta società allo svolgimento di tutti i lavori necessari per ripristinare la sicurezza nell'area, eventualmente, avvalendosi anche di ditte specializzate già operanti sul territorio. Nel provvedimento citato il sindaco ha altresì ordinato allas.p.a. di predisporre delle relazioni sui lavori eseguiti direttamente o attraverso altre imprese, nelle quali fossero specificati gli interventi effettuati al fine di conoscere lo stato di esecuzione dei lavori, predisporre la rendicontazione finale e chiedere delle sovvenzioni per le spese effettuate. Il Sindaco ha ordinato poi di comunicare tali informazioni al Sindaco stesso ed al Responsabile della Protezione civile, ossia il Tenente Colonnello....., comandante del Corpo di Polizia locale.

A seguito di numerosi solleciti da parte del ricorrente e del segretario generale del Comune di..... in data 25 agosto 2006, il responsabile del servizio VI ha consegnato al consigliere solo alcuni tra i documenti richiesti, ed ha invitato il ricorrente a

richiedere i rapporti di intervento direttamente allas.p.a. atteso che i documenti originali sono in possesso della predetta società. Successivamente, il Tenente Colonnello, responsabile del servizio VI, in risposta ad un'ulteriore nota del 26 agosto del ricorrente, ha inviato, in data 25 settembre 2006, una comunicazione nella quale afferma che gli atti sulla base dei quali è stata liquidata la fattura n. 5 del 1 marzo 2006 sono sottratti all'accesso "essendo prevalente, nella fattispecie, il diritto alla riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche ed imprese riguardo agli interessi finanziari e commerciali di cui le imprese stesse sono titolari".

Avverso tale parziale diniego il consiglierein data 31 ottobre 2006, ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di dichiarare illegittimo il provvedimento di diniego e per l'effetto di ordinare all'amministrazione l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

Preliminarmente, si osserva che, poichè la scrivente Commissione è competente avverso le determinazioni con le quali le amministrazioni statali e periferiche dello Stato negano, tacitamente o espressamente, o differiscono il diritto di accesso, il presente ricorso sia da considerare inammissibile.

Ciò nonostante, nell'ambito della propria attività di vigilanza della piena conoscibilità dell'attività delle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti della legge n. 241 del 1990, questa Commissione ritiene di potersi ritenere investita della questione in sede consultiva, rileva che la legge sulle autonomie locali configura la richiesta di accesso dei consiglieri comunali e provinciali come un vero e proprio diritto soggettivo pubblico funzionalizzato, non subordinando la medesima alla preventiva verifica da parte dell'autorità amministrativa.

Infatti, secondo il d.lgs n. 267 del 2000 i consiglieri comunali hanno un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere utili all'espletamento del loro mandato, ciò anche al fine di permettere di valutare - con piena cognizione - la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione. La finalizzazione dell'accesso all'espletamento del mandato costituisce, al tempo stesso, il presupposto legittimante l'accesso ed il fattore che ne delimita la portata.

L'art. 43 del TUEL, infatti, collega l'accesso a tutto ciò che può essere effettivamente funzionale allo svolgimento dei compiti del singolo consigliere comunale e provinciale e alla sua partecipazione alla vita politico-amministrativa dell'ente.

Inoltre, a differenza dei soggetti privati, il consigliere non è tenuto a motivare la richiesta, né il comune ha titolo per sindacare il rapporto tra la richiesta di accesso e l'esercizio del mandato, diversamente opinando gli organi dell'amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'ambito del controllo sul proprio operato (Cons. Stato, V Sez. 7.5.1996 n. 528, Cons. Stato, V Sez. 22.2.2000 n. 940, Cons. Stato, V Sez. 26.9.2000 n. 5109).

Infine, il diritto di avere dall'ente tutte le informazioni che siano utili all'espletamento del mandato non incontra alcuna limitazione derivante dalla loro natura riservata, in quanto il consigliere è vincolato all'osservanza del segreto (Cons. Stato, V Sez. 20.2.2000 n. 940 e Consiglio di Stato, Sezione V, 4 maggio 2004, n. 2716).

*Si ritiene, pertanto, che l'amministrazione avrebbe dovuto consentire al consigliere
.....l'accesso a tutti i documenti richiesti*

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 20 novembre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 20 NOVEMBRE 2006

*Ricorrente: Signorcontro**Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione***Fatto**

Il signor....., in qualità di educatore, con nota del 5 settembre 2006, ha chiesto di potere accedere agli atti in possesso del C.S.A....., relativi alle graduatorie pubblicate per l'assegnazione provvisoria del personale educativo per l'anno scolastico 2006/2007. In particolare, l'istante – asserendo la lesione di una propria posizione giuridica in ordine alla legittima assegnazione del posto di lavoro - ha manifestato l'interesse a conoscere la documentazione inerente il signoree la signora, ai quali è stata assegnata la precedenza in graduatoria nell'assegnazione per assistenza al familiare, pur avendo un punteggio inferiore al suo.

Il dirigente competente del C.S.A. diha provveduto, in data 19 settembre 2006, a inviare ai due citati controinteressati la richiesta di autorizzazione al rilascio della suddetta documentazione, ma non avendo, ad oggi, ricevuto alcun riscontro alla sua istanza, il signor ha presentato ricorso ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, chiedendo alla Commissione di ordinare al C.S.A. diil rilascio delle copie richieste.

Diritto

Nel merito, il ricorso è fondato.

La fattispecie in esame richiede una breve e preliminare disamina della situazione giuridica soggettiva dell'istante che deve ritenersi portatore di un interesse qualificato (diretto, concreto e attuale) all'accesso, considerato che, a far data dalla presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria in questione, e per effetto di tale istanza, è divenuto parte della relativa procedura.

Quest'ultima può ritenersi iniziata dal momento in cui la commissione giudicatrice si è riunita per valutare il possesso in capo ai richiedenti dei requisiti richiesti per l'inserimento in graduatoria. Per cui non sembra esservi dubbio che l'istante sia titolare di un interesse differenziato e qualificato.

Premesso ciò, e venendo all'esame del merito del quesito, la scrivente Commissione, conformemente alla dottrina e giurisprudenza maggioritaria, nonché a quanto già affermato in suoi precedenti pareri, ritiene fondata la richiesta formulata dall'istante.

In particolare, si ritiene che l'istante collocatosi in graduatoria in una posizione antecedente a quella dei controinteressati - avendo anche riscontrato dall'esame di alcuni atti, effettuato in data 21 luglio 2006, la mancanza degli elementi necessari per l'attribuzione della precedenza al signoree alla signora- abbia diritto di estrarre copia della documentazione in possesso del C.S.A. di....., in base alla quale si è formata la suddetta graduatoria e si sono attribuite le relative precedenze, poiché pur apparendo inevitabile il "contatto" con dati personali relativi a terzi - comunque avvisati ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 184/2006 - in tale ipotesi, prevale la garanzia del diritto di accesso sull'esigenza di riservatezza degli stessi.

Anche la più recente giurisprudenza si è espressa sul tema, affermando la prevalenza del diritto di accesso rispetto al diritto alla riservatezza, quando esso è rivolto a garantire un diritto costituzionale quale il diritto alla difesa in giudizio, così come sancito dall'art. 24 Cost. (T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 22 marzo 2005, n. 1267, Consiglio di Stato, sez. V., 22 giugno 1998, n. 923). Così come il novellato art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990 ha recepito tale orientamento giurisprudenziale, affermando che "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici".

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 20 novembre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 20 NOVEMBRE 2006

Ricorrente: Sig.....

Amministrazione resistente: Provincia Regionale di Catania, Centro Direzionale Nuovaluce

Fatto

Il sig....., tramite il proprio legale rappresentante avv....., ha chiesto, in data 30 agosto 2006, alla Provincia Regionale di Catania di poter accedere a tutti gli atti e documenti amministrativi afferenti la procedura di esproprio in relazione ai lavori di costruzione della variante alla SP 92, dal bivio per Ragalna a Serra La Nave. L'istante, quale proprietario di uno dei terreni oggetto di espropriazione, attraverso l'esercizio del diritto in esame, intende valutare l'opportunità di tutelare i propri diritti nelle competenti sedi giudiziali.

L'amministrazione, con nota del 26 settembre 2006, ha negato il chiesto accesso ed ha invitato il sig. ad indicare in modo completo i documenti oggetto dell'istanza al fine di consentire una loro agevole individuazione. Ha specificato, infatti, il Direttore del VI Dipartimento Tecnico, 5 Servizio amministrativo della Provincia Regionale di Catania, che trattandosi di un progetto approvato nel 1980, i documenti in oggetto sono stati archiviati.

Avverso tale diniego tacito il sig....., tramite il proprio legale rappresentante avv....., ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di dichiarare illegittimo il provvedimento di diniego e per l'effetto di ordinare all'amministrazione l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

In via preliminare, si osserva che la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi riesamina le determinazioni con le quali le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato negano o differiscono l'esercizio del diritto di accesso (art. 25, comma 4, legge n. 241 del 1990), mentre la competenza avverso le determinazioni delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali spetta al difensore civico. Pertanto, la medesima non è competente a pronunciarsi sul diniego della Provincia Regionale di Catania ai documenti relativi la procedura di esproprio in relazione ai lavori di costruzione della variante alla SP 92, dal bivio per Ragalna a Serra La Nave.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Roma, 20 novembre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 20 NOVEMBRE 2006

Ricorrente: Sig.....

contro

Resistente : Ministero della Difesa

Fatto

Con istanza di accesso in data 14.9.2006 il Magg.ha chiesto al Direttore Generale per il Personale Militare presso il Centro Direzionale Personale Militare “la copia della nota di risposta , giunta all’Ispettorato per la Funzione Pubblica il 22.8.2006” con la quale il suddetto Direttore ha fornito all’Ispettorato stesso una dettagliata e motivata risposta in relazione ad una vicenda riguardante il citato ricorrente.

Il sig. aveva , infatti , richiesto , con lettera del 16.2.2006 , l’intervento dell’Ispettorato per la Funzione Pubblica presso il suddetto Direttore Generale per il Personale Militare “volto a sollecitare informazioni e chiarimenti sulla propria vicenda di collocamento a riposo”.

Avverso il silenzio serbato sull’istanza , il sig..... ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

L’interessato ha diritto di accedere alla documentazione richiesta : infatti, la relazione predisposta dal Direttore Generale per il Personale Militare presso il Centro Direzionale Personale Militare ed inviata all’Ispettorato per la funzione pubblica lo riguarda direttamente e, come precisato nel ricorso, “potrebbe chiarire i dubbi che ancora sussistono in relazione agli atti adottati nei suoi confronti”.

Sussiste, quindi , ai sensi dell’art. 22 l. 7 agosto 1990, n. 241, il diritto di accesso ai documenti richiesti non essendoci ragioni ostative ai sensi dell’art. 24 della legge n. 241 sopracitata.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, pertanto, invita il responsabile per l'accesso ad adottare una decisione espressa sull'istanza in esame.

Roma, 20 novembre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 20 NOVEMBRE 2006

*Ricorrente: Sig.ra.....**contro**Amministrazione resistente: Comune di San Felice Circeo***Fatto**

La signora....., in data 30 ottobre 2006, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione avverso il diniego tacito del Comune di San Felice Circeo sulla sua istanza di accesso, volta ad ottenere copia della domanda di condono edilizio, presentata dal signor....., e della concessione a sanatoria rilasciata al medesimo.

L'odierna ricorrente, a fondamento della propria istanza, ha affermato una presunta lesione della proprio posizione ad opera dell'amministrazione resistente, che iniquamente le avrebbe inflitto, in via esclusiva, l'imposizione del pagamento di un oblazione per un abuso edilizio (la variazione della forma del tetto) commesso dal costruttore e riguardante l'edificio, nel quale - oltre l'unità immobiliare di sua proprietà - vi è, al piano sottostante, l'unità immobiliare di proprietà del signor..... Lo scopo della signora è, dunque, quello di verificare se per lo stesso abuso edilizio sia stata rivolta al signorun analoga richiesta impositiva.

Diritto

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria incompetenza rispetto alla richiesta di annullamento formulata dalla ricorrente avverso il provvedimento adottato dal Comune di San Felice Circeo.

A tale specifico riguardo, si rileva che dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990 con l'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale. Nel caso di specie non v'è dubbio che il Comune di San Felice Circeo sia un'amministrazione locale e che, pertanto, a decidere dei ricorsi presentati avverso le determinazioni di quest'ultimo non sia competente questa Commissione, bensì il Difensore Civico.

Si evidenzia, infine, anche la decorrenza dei termini per la presentazione del ricorso al competente Difensore Civico, poiché contro il tacito diniego dell'amministrazione, protrattosi dall'11 settembre 2006 — come risulta dalla data di ricevimento della raccomandata contenente la suddetta istanza di accesso — la ricorrente ha ricorso all'organo incompetente il 30 ottobre 2006, ben oltre il termine di trenta giorni, previsto dall'art. 25, comma 5, della legge n. 241/1990, e decorrente dal suddetto diniego.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso per incompetenza.

Roma, 20 novembre 2006

IL PRESIDENTE

PLENUM 20 NOVEMBRE 2006

Ricorrente: Sig.....

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Provinciale di

Fatto

Il dott., docente a t.i. presso l'istituto professionale per i servizi alberghieri e della ristorazione di, chiedeva per l'anno scolastico 2006/2007 di essere assegnato all'istituto professionale analogo con sede ad

La domanda veniva respinta e al posto disponibile ad veniva nominata la prof.ssa..... L'interessato allora presentava domanda di accesso ai seguenti documenti: copia domande trasferimento presentate dalla prof.ssaper l'anno scolastico 2005/2006 e 2006/2007; copia delle domande di utilizzazione presentate dalla stessa per i medesimi anni.

L'amministrazione, con nota del 21 settembre scorso, negava l'accesso in quanto non supportata da un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, D.P.R. n. 184/2006.

Avverso tale diniego in data 24 ottobre il dott.ha presentato ricorso a questa Commissione, notificandolo anche alla prof.ssanella sua qualità di controinteressata, lamentando l'illegittimità del diniego medesimo. In particolare il ricorrente ritiene di essere portatore di interesse qualificato all'accesso dovendo verificare la legittimità dell'operato dell'amministrazione con riferimento all'utilizzazione a suo posto, della controinteressata prof.ssa

In data 20 novembre 2006 è pervenuta una memoria dell'amministrazione resistente non comunicata al ricorrente e di cui, pertanto, questa Commissione non può tenere conto siccome contraria alle regole del contraddittorio.